

REP. N.....

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE PIEMONTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE "VC" - VERCELLI

C.so M. Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli

C.F. – P. I.V.A. 01811110020

A – Epigrafe

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI: "PRESIDIO OSPEDALIERO S.
ANDREA DI VERCELLI: ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEL REPARTO DI DIALISI: APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO – C.U.P. D61E15000000005. - C.I.G.:

DITTA APPALTATRICE:con sede a in Via n.

IMPORTO A BASE D'ASTA : Euro

DEI QUALI:

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA: Euro

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA: Euro

.....

RIBASSO OFFERTO: %

IMPORTO NETTO LAVORI APPALTATI: Euro

(...../....) + I.V.A.

B - Le parti

Con il presente contratto tra:

l'Azienda Sanitaria Locale "VC" con sede legale in Vercelli, C.so Mario Abbiate n.

21, C.F. P.I. n. 01811110020, in persona del Dirigente Responsabile della S.C.

Tecnico e Ing. Clinica, Ing. Giuseppe Giammarinaro (C.F.:)

nato a (.....) il e domiciliato ai fini del presente contratto

presso la sede della medesima, e come tale delegato alla sottoscrizione dei contratti di competenza della suddetta Struttura in forza della deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. "VC" n. 917 del 31.12.2008 il quale agisce e stipula (dispositivo di firma digitale rilasciato da n. valido fino al) in nome e per conto dell'Azienda stessa, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Stazione Appaltante" ovvero "Amministrazione" e l'impresa con sede a in Via n., C.F.e P.I. n. che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola,(*ovvero:* quale capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea d'Imprese costituita tra essa medesima e l'impresa mandante.....) d'ora in avanti denominata semplicemente "Appaltatore", legalmente rappresentata in questo atto dal Sig. nato a (.....) il – C.F.:, nella sua qualità di Legale Rappresentante (dispositivo di firma digitale rilasciato da n. valido fino al)

C - Premesse

Premesso

che l'Amministrazione intende realizzare i lavori di adeguamento, ristrutturazione e riqualificazione del Reparto Dialisi del Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli;
– che per eseguire i lavori e le opere di cui alle premesse, è stata trasmessa al Comune di Vercelli una SCIA tramite piattaforma MUDE DIGITALE (.....) – Prot. n. del Registro Ufficiale – in data.....;
- che con delibera del Direttore Generale dell'A.S.L. "VC" n. del..... è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento, ristrutturazione e

riqualificazione del Reparto Dialisi del Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli dell'importo complessivo di quadro economico di € 1.500.000,00 di cui € 997.000,00 per lavori, e € 503.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

– che con successiva Determinazione del Direttore della S.C. Innovazione Tecnologica e Strutturale dell'A.S.L. “VC” n. in data è stata approvata la relativa documentazione di gara;

– che con Delibera del Direttore Generale dell'A.S.L. “VC” n. in data sono stati approvati i verbali relativi alle operazioni svoltesi nelle sedute pubbliche della gara;

– che con la stessa Delibera del Direttore Generale dell'A.S.L. “VC” n. in data in virtù degli esiti della suddetta gara, l'appaltatore è stato individuato nella ditta con sede a in Via n. per l'importo netto di € oltre l'IVA, a seguito del ribasso del.....% ;

-che nella lettera d'invito alla gara veniva richiesto il possesso di Attestazione SOA, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, documentante la qualificazione nelle categorie..... classifica

- che in sede di presentazione dell'offerta l'appaltatore ha rilasciato dichiarazione con la quale attestava l'avvenuta disamina di tutta la documentazione d'appalto e la presa visione dei luoghi di esecuzione dei lavori;

- che appaltatore e Responsabile del Procedimento si sono reciprocamente dati atto, con verbale sottoscritto in data e conservato agli atti della S.C. Innovazione Tecnologica e Strutturale, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori,

con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge,

si conviene e stipula quanto segue:

TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Richiamo alle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto dell'affidamento

In forza del presente accordo l'Amministrazione affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori descritti in epigrafe, consistenti nell'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'adeguamento, la ristrutturazione e la riqualificazione del Reparto Dialisi del Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli secondo gli elaborati del progetto esecutivo, ai sensi di quanto previsto in premessa con esclusione del computo metrico estimativo e di ogni altro elaborato contenente riferimenti alle quantità dei lavori da eseguire che, pertanto, sono da considerarsi atti estranei al contratto.

Art. 3 - Importo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € pari alla somma di € relativi alla parte lavori, depurata del ribasso di gara del %, ed € relativi all'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento, non soggetta a ribasso.

Art. 4 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.

Art. 5 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore

Il presente contratto di appalto si intende stipulato a corpo.

Relativamente alla contabilizzazione a corpo, l'importo ad essa relativo rimane fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità di detti lavori.

Art. 6 - Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010, è quella indicata nella lettera d'invito / bando di gara.

Art. 7 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore

Ai fini di quanto richiesto dall'art. 2 del DM 19 aprile 2000, n°145 l'appaltatore elegge domicilio a.....in Via..... n.

Art. 8 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 87, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

La nomina di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico.

Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato XI al D.Lgs. 81/2008, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza.

Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 79, comma 1, lett.

b) del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010: tale circostanza comporta la risoluzione del contratto, e la prosecuzione in danno.

Eventuali sospensioni dei lavori dovuti alle cause di cui al presente articolo non comportano variazioni dei termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Osservanza di leggi e di norme

Costituiscono parte integrante del presente accordo:

a) il D.P.R. n. 207/2010, limitatamente alle disposizioni rimaste in vigore, nonché le disposizioni rimaste in vigore del capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145 ;

b) il Capitolato Speciale d'Appalto, fermo restando che le disposizioni contenute nel presente contratto prevalgono su eventuali disposizioni contrastanti contenute nel predetto C.S.A.:

c) gli elaborati grafici progettuali;

d) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 100 del D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i.;

e) il cronoprogramma;

f) l'offerta e la documentazione presentata in sede di gara, conservata agli atti della S.C. Tecnico dell'A.S.L. "VC";

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra, in particolare, trattandosi di appalto a corpo, il computo metrico e il computo metrico estimativo che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.

L'appalto è, altresì, soggetto all'osservanza delle seguenti disposizioni:

1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (di seguito abbreviato in "c.c.");
2. D.L.gs. n.81/2008 s.m.i. nonché tutta la normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
3. il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 nonché le relative disposizioni attuative emanate secondo quanto disposto nello stesso decreto;
4. il Regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, limitatamente alle disposizioni rimaste in vigore;
5. La "normativa antimafia"
6. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
7. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
8. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della

esecuzione dei lavori.

Le leggi, i regolamenti e le norme sopra indicate si intendono conosciute ed accettate dall'Appaltatore.

TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO DA QUI

Art. 10 - Adempimenti antimafia

Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'affidatario dell'appalto, impresadi, alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 , del D.L.gs. n. 159 del 06/09/2011, e successive modificazioni, come risulta dalla documentazione rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia in data

Ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.L.gs. n. 159/2011 l'amministrazione si riserva espressamente la facoltà di recedere dal presente accordo nell'ipotesi in cui elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla sua stipula.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 12 – Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.L.gs. n. 50/2016 e dal punto della lettera d'invito che si richiamano integralmente. Il termine previsto dall'articolo 105, comma 18, del D.L.gs. n. 50/2016 decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione.

Art. 13 - Sicurezza e salute nel cantiere

Prima della consegna dei lavori l'appaltatore deve depositare:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

– un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

I piani di cui sopra formano parte integrante del presente contratto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

Art. 14 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria del % per cento dell'importo contrattuale, mediante polizza fidejussoria n., rilasciata in data da- Ag. per l'importo di € e per tutta la durata dei lavori

Art. 15 - Polizza di assicurazione durante i lavori

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.L.gs. n. 50/2016, ha stipulato una polizza di assicurazione (n. rilasciata in data da.....- Ag.che copre gli eventuali danni subiti

dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è di €(importo contrattuale) per opere ed impianti permanenti o temporanei, di €per opere od impianti preesistenti e di €per costi di demolizione e sgombero. La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00 per ogni sinistro. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 16 – Consegna dei lavori e programma di esecuzione dei lavori

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 7 giorni) un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti.

Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 17 - Occupazioni temporanee di suolo

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari.

L'Amministrazione conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.

Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni, definendo transattivamente eventuali vertenze previo il benestare dell'Amministrazione.

Art. 18 - Danni nel corso dei lavori

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, l'appaltatore non avrà diritto al risarcimento dei danni in ipotesi subiti nel caso in cui, in presenza di stato di allerta della Protezione Civile, non abbia provveduto a mettere in atto tutte le cautele ragionevolmente possibili per limitare gli effetti dell'evento sfavorevole annunciato.

Art. 19 - Variazioni al progetto

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni e dentro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 20 - Nuovi prezzi per lavori non previsti

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto relativi alle categorie dei lavori a corpo verranno determinati assumendoli prioritariamente dal Prezzario Regione Piemonte 2016 e, secondariamente, attraverso indagini di mercato, stima dei costi della manodopera, noli e trasporti, spese generali con riferimento alla piazza della Provincia di Vercelli.

I nuovi prezzi relativi ai sopraindicati lavori saranno assoggettati al ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Art. 21 - Pagamenti

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto ogni qual volta l'ammontare dei lavori regolarmente eseguiti raggiungerà, al netto del ribasso d'asta e delle

prescritte ritenute, un importo non inferiore, rispettivamente, al 30 %, 60 %, 90 % dell'importo del contratto.

Sulle relative somme verrà applicata la ritenuta dello 0,5% per infortuni.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente.

Il certificato di pagamento verrà emesso entro 45 giorni dalla maturazione di ogni Stato Avanzamento Lavori ed il pagamento degli acconti dovuti verrà disposto entro 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta giorni), per cause non dipendenti dall'appaltatore si provvede alla redazione dello Stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo capoverso del presente articolo.

Il Certificato di Collaudo provvisorio sarà emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed il pagamento della rata di saldo, verrà disposto, previa garanzia fidejussoria, entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di 60 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Qualora, a seguito di acquisizione del D.U.R.C., risultasse a carico dell'Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori, una situazione di irregolarità contributiva, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98 e s.m.i. Inoltre la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo

finale provvisorio.

Art. 22 - Ritardo nei pagamenti

Nel caso di ritardato pagamento si applicherà la normativa vigente in materia.

Art. 23 - Termine per inizio, ripresa e ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve iniziare i lavori entro .. (.....) giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale.

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 335 (trecentotrentacinque) naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna.

Il termine per l'ultimazione dei lavori tiene conto del normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.L.gs. n. 50/2016 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 43, comma 10 del D.P.R. n. 207/2010

e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

A partire dalla data di ultimazione dei lavori e per un periodo minimo di mesi sei,

L'Appaltatore fornirà l'assistenza tecnica necessaria per la conduzione dei vari impianti mediante proprio personale tecnico direttivo di comprovata esperienza e di gradimento della D.L. fino al collaudo definitivo degli impianti stessi con esito favorevole e nel contempo provvederà all'addestramento del personale della Committenza preposto alla conduzione. Durante tale periodo spetteranno alla Committenza le spese di esercizio degli impianti, personale di conduzione, consumi energetici. Sarà a carico dell'Appaltatore solo il proprio personale direttivo. Si applicano integralmente tutte le prescrizioni contenute nell'art. 102 del D.L.gs. 50/2016.

Qualora dalle visite di collaudo emergesse il bisogno di qualche lavoro di completamento o di riparazione, ciò si farà constatare in un apposito verbale nel quale verrà pure fissata la data entro cui dette opere dovranno essere eseguite.

Art. 24 - Penali

Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari all'uno per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione.

Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'uno per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

La penale è applicata dal responsabile del procedimento, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

Art. 25 – Conto finale e collaudo

Il conto finale verrà redatto entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera. Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del D.P.R. n. 207/2010 sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Art. 26 – Presa in consegna anticipata.

Ai fini di liberare l'Appaltatore dall'obbligo di custodia di macchinari ed attrezzature medicali di particolare valore approvvigionati dall'amministrazione in base a separati contratti, quest'ultima si impegna all'anticipata presa in consegna di aree e locali indicate dall'amministrazione stessa idonei a riceverli purchè lo stato di esecuzione di dette aree e locali possa considerarsi ultimato.

Art. 27 - Difetti di costruzione

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto a quei difetti dell'opera che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti della costruzione che possano ridurre sensibilmente per estensione, o per durata, o per importanza, il normale e pieno godimento dell'opera, ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per la ricerca del guasto.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Controversie

In caso di controversie, sarà esclusivamente competente il foro di Vercelli

Art. 29 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. La liquidazione delle predette spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le vigenti disposizioni in materia.

Art. 30 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 207/2010, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

1) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi e opere provvisorie, le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le vie di accesso e le strade di

servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;

2) le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni;

3) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;

4) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;

5) le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;

6) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio; le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni;

7) la costruzione di un locale ufficio per la direzione dei lavori e di un locale ufficio per il responsabile del procedimento, nell'ambito del cantiere, con le necessarie suppellettili; le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;

- 8) lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel presente appalto;
- 9) l'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà;
- 10) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;
- 11) le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
- 12) la esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 10 x 15, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori;
- 13) le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'amministrazione;
- 14) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
- 15) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a

prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;

16) la verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere strutturali eseguita da un tecnico laureato iscritto all'Albo professionale, e l'approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dalla vigente normativa per le zone sismiche, dalla legge 1086/1971 s.m.i. per le opere in cemento armato e metalliche, dal D.M. 20 novembre 1987 per le opere in muratura, e da leggi regionali;

17) la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, secondo le modalità previste dalla vigente normativa comprese tutte le prove di funzionamento, regolazione e verifica della funzionalità degli impianti stessi;

18) gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi, ove previsto, ai sensi della vigente normativa;

19) l'apposizione di n. 2 tabelle informative all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990): in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;

20) le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;

- 21) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- 22) le spese per la ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorità militari di zona;
- 23) l'onere della fornitura all'Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a piè d'opera, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi che verrà precisato dal Direttore dei lavori;
- 24) le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il Collaudatore amministrativo o statico riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio;
- 25) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- 26) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo;
- 27) la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana.
- 28) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
- 29) le spese e gli oneri previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e dal piano di sicurezza e coordinamento;

30) uso e disponibilità dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di sollevamento presente in cantiere con manovra a cura del personale dell'Appaltatore e uso e disponibilità dei passaggi ai vari piani dell'edificio e dei ponteggi esterni per l'uso di ditte che eseguano prestazioni particolari per conto dell'Amministrazione non comprese nel presente appalto.

In particolare l'appaltatore si impegna a consentire il libero accesso al cantiere alle eventuali ditte fornitrici di arredi ospedalieri ed attrezzature elettromedicali al fine di consentirne l'installazione;

31) oneri per consentire la piena continuità dell'attività sanitaria nelle aree esterne al cantiere.

32) L'Appaltatore si impegna a consegnare i disegni delle opere eseguite, "*as built*", in formato DWG.

Il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico.

Art. 31 - Controlli dell'Amministrazione

L'Amministrazione rende noto che disporrà di propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, addetti al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, i quali opereranno secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel D.Lgs. n. 50/2016 e relativa normativa di attuazione, nel D.P.R. n. 207/2010, limitatamente alla parte ancora in vigore, e nel D.Lgs. n. 81/2008, e secondo le regole di buona fede e correttezza:

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le

parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 32 - Accesso agli atti

Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 16, comma 1, della L. n. 15/2005, sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.

ART. 33 – Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vercelli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore, in adempimento agli obblighi previsti dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in Legge 23 giugno 2014 n. 89, si obbliga a riportare nelle fatture elettroniche emesse nei confronti della Stazione Appaltante il codice identificativo gara C.I.G.:..... e il codice unico di progetto C.U.P. :

.....

ART. 34 –Codice di comportamento - l'Appaltatore, in caso di violazione

delle disposizioni del “Codice di comportamento dell'A.S.L. VC” da parte dei propri dipendenti e collaboratori, è tenuto ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dall'A.S.L., a pena di risoluzione del contratto.

Il predetto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet dell'A.S.L. VC www.aslvc.piemonte.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Art. 35

L'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sotto viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e di tutti i documenti amministrativi e tecnici (elaborati progettuali agli atti dell'Amministrazione).

Letto, confermato e sottoscritto.

Vercelli,

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE

Per l'Azienda Sanitaria Locale “VC”

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Il Direttore S.C. Innovazione

Il Legale Rappresentante

Tecnologica e Strutturale

Ing. Giuseppe Giammarinaro

ART. 36

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, dichiara di voler approvare in modo specifico

tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:

- Art. 8 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa
- Art. 9 - Osservanza di leggi e norme
- Art. 12 - Subappalto
- Art. 13 - Sicurezza e salute nel cantiere
- Art. 16 - Consegna dei lavori e programma di esecuzione dei lavori
- Art. 18 - Danni nel corso dei lavori
- Art. 20 - Nuovi prezzi per lavori non previsti
- Art. 21 - Pagamenti
- Art. 24 - Penali
- Art. 25 - Conto finale e collaudo
- Art. 26 - Presa in consegna anticipata
- Art. 27 - Difetti di costruzione
- Art. 28 - Controversie
- Art. 30 - Oneri a carico dell'appaltatore
- Art. 32 - Accesso agli atti
- Art. 33 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 34 - Codice di comportamento

L'APPALTATORE

Firmato digitalmente

Il Legale Rappresentante

14/GG/mgb